

Il trattamento nelle diverse situazioni

1

Lavoro agile fino a giugno

I lavoratori pubblici o privati con disabilità grave certificata in base alla legge 104/1992 e i lavoratori pubblici o privati ai quali sia stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche e delle relative terapie salvavita, sono assegnati a prestazioni in modalità di lavoro agile (e/o smart working) fino al 30 giugno 2021, anche con l'adibizione a una diversa mansione, compresa nella stessa categoria o area di inquadramento, come definite dal Ccnl di riferimento, o svolgendo attività di formazione a distanza.

2

Il trattamento delle assenze

In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in smart working, i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili sono equiparati al ricovero ospedaliero, con il relativo trattamento economico e non sono computabili ai fini del comperto. Il trattamento economico del ricovero ospedaliero è allineato alla malattia: dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione media giornaliera; dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera. Per i ricoverati senza familiari a carico, l'indennità è ridotta a 2/5, per tutto il periodo di degenza, escluso il giorno delle dimissioni (misura intera).

3

La quarantena

In generale, i lavoratori per i quali l'autorità sanitaria competente (Ast) abbia disposto l'obbligo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, possono assentarsi dal lavoro e i relativi periodi di assenza sono considerati come malattia, con il relativo trattamento economico.

I periodi sopra citati non sono computabili ai fini del comperto, ovvero del compimento di quel periodo ininterrotto di malattia in seguito al quale il datore di lavoro può disporre il licenziamento del lavoratore.

4

Il contagio da Covid-19

I lavoratori che si ammalano di Covid-19 o che, pur essendo asintomatici risultano positivi al tampone, vengono posti in malattia dal medico curante. A questi lavoratori si applica quanto previsto per la malattia, anche dal punto di vista dell'indennità economica.

A differenza del periodo di quarantena disposto dalla Ats, però, il periodo di assenza dal lavoro per il Covid-19 è computabile ai fini della maturazione del comperto. Il Dl Sostegni esclude ora questa penalizzazione per i lavoratori fragili.